



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Regione Abruzzo
Provincia di Chieti
Provincia di Pescara
Comune di Cappelle sul Tavo (PE)
Comune di Città Sant'Angelo (PE)
Comune di Collecervino (PE)
Comune di Francavilla al Mare (CH)
Comune di Montesilvano (PE)
Comune di Moscufo (PE)
Comune di Ripa Teatina (CH)
Comune di Torrevicchia Teatina (CH)

ACCORDO DI PROGRAMMA

**Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree
comprese nel Sito d'Interesse Nazionale "Fiumi Saline e Alento"**
D.M. 18.09.2001, n. 468

PREMESSE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all’art. 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTO il D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 5.03.1997, n. 59” e s.m.i.;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e s.m.i.;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” che all’art. 1 ha disciplinato la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d’acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, recante il “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”, Allegato F “Ulteriori interventi di interesse nazionale – Schede descrittive”, che ha ricompreso tra siti di interesse nazionale quello dei fiumi Saline - Alento, comprendente la bonifica e il ripristino ambientale degli alvei dei due corsi d’acqua, Saline (circa 12 km) ed Alento (circa 8 km);

VISTO, inoltre, l’Allegato “G” del citato Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 468 che ha assegnato in favore del sito di interesse nazionale “Fiumi Saline e Alento” risorse finanziarie pari ad € 2.892.158,64 rideterminate a seguito dell’accensione di mutuo in €3.759.244,37;

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, “norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE recepita dal Decreto Legislativo n. 152/2006, che mira ad ottenere la bonifica delle falde acquifere contaminate, nonché la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque per raggiungere l'obiettivo finale di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, concernente “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo”, convertito con la legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 3 marzo 2003, pubblicato sulla G.U. n. 121, serie generale, del 27.05.2003, con il quale è stata definita la perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale “Fiumi Saline e Alento”;

TENUTO CONTO che la Regione Abruzzo ha assentito complessivi € 100.000,00 sul capitolo 292210, U.P.B. 05.02.010, per il finanziamento degli interventi individuati nel presente Accordo di Programma;

TENUTO CONTO che le citate risorse, nelle misure indicate in dettaglio nell'Accordo di Programma, concorreranno alla realizzazione degli interventi individuati;

VISTO l'articolo 2, comma 43-ter del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, "Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, che all'art. 28 ha istituito “l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale” (ISPRA);

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni della legge 27 febbraio 2009, n. 13 recante: “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”;

CONSIDERATO che il citato Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modifiche della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, ed in particolare l'art. 2, comma 5 bis, sancisce: “La stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto”;

CONSIDERATO quanto indicato dagli articoli 2 e 5 del Decreto n. 308/2006 in merito al ricorso, per i siti di interesse nazionale, ad Accordi di Programma da sottoscrivere fra lo Stato, le Regioni e

gli Enti locali territorialmente competenti, nonché alla possibilità di attribuire ad ISPRA, con le risorse assegnate al singolo sito, l'esecuzione della caratterizzazione e la predisposizione dei progetti preliminari di bonifica;

CONSIDERATO l'art. 6 del Decreto in parola che prevede la possibilità per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di avvalersi per gli interventi di propria competenza nei siti di bonifica di interesse nazionale, di Enti o Soggetti pubblici particolarmente qualificati, operando, per l'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite ai siti di interesse nazionale, con lo strumento dell'Accordo di Programma da stipularsi con la Regione interessata;

CONSIDERATO che il Programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale, di cui al Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, prevede che le Regioni si possano avvalere delle Agenzie Regionali di Protezione dell'Ambiente per svolgere le operazioni di monitoraggio e controllo (art. 7);

CONSIDERATO che l'ARTA Abruzzo, istituita con L.R. 64/1998 è l'organo istruttorio delle attività progettuali, di controllo e verifica degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e realizzazione degli interventi per conto della Regione Abruzzo;

VISTE le risultanze delle Conferenze dei Servizi decisorie, ex art. 14, legge n. 241/90 e s.m.i., tenutesi a Roma, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) il 10 maggio 2007 e 22 luglio 2008, con la partecipazione del Ministero della Salute e della Regione Abruzzo, per la definizione delle attività e degli interventi da attuare nel SIN "Fiumi Saline e Alento";

CONSIDERATO che, sulla base di quanto definito nell'ambito delle Conferenze di Servizi sopra citate in ordine alla priorità ed urgenza degli interventi individuati, la soluzione più efficace ed economicamente conveniente per l'attuazione degli interventi di recupero ambientale delle aree demaniali nel sito di interesse nazionale è la definizione di un programma di interventi, organico e condiviso tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, la Regione Abruzzo e gli Enti locali interessati;

CONSIDERATO che per il sito oggetto del presente Accordo è necessario ed urgente procedere agli ulteriori interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza e bonifica delle aree contaminate, in conformità alle procedure di legge, anche al fine di favorire e sostenere gli obiettivi di sviluppo e recupero ambientale;

RITENUTO che per la verifica della necessità e fattibilità degli interventi di messa in sicurezza della falda si debba tener conto di tutti gli elementi di conoscenza ad oggi nella disponibilità di Enti Pubblici e soggetti privati ricadenti nel SIN ed in aree contermini significative dal punto di vista idrogeologico, nonché derivabili da approfondimenti in corso e/o già programmati;

CONSIDERATO che le iniziative per la definizione dei progetti e la realizzazione degli interventi richiedono la condivisione e la partecipazione dei soggetti interessati, dell'Amministrazione centrale e locale e degli Organi di controllo, in ragione della titolarità delle aree e della natura, nonché della complessità, degli interventi stessi;

CONSIDERATO che la caratteristica del sito impone un'attenta ponderazione delle soluzioni tecniche che si dovranno adottare per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica, delle possibili sinergie e delle effettive modalità di attuazione degli interventi, anche in ragione dell'opportunità di adottare soluzioni tecniche innovative e condivise;

CONSIDERATO che risulta improcrastinabile definire un percorso certo delle attività di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale dell'intero sito, in particolare attraverso gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque sotterranee;

CONSIDERATO che le parti pubbliche firmatarie si impegnano a concorrere all'urgente realizzazione del sistema di messa in sicurezza nei confronti della fuoriuscita dell'inquinamento attraverso le acque di falda;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma costituisce un impegno tra le parti per porre in essere ogni misura per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale "Fiumi Saline e Alento";

CONSIDERATO che è necessario definire le modalità per il recupero delle somme che saranno stanziare nell'ambito del presente Accordo, nonché quelle dovute quale risarcimento del danno ambientale coinvolgendo l'Avvocatura dello Stato;

CONSIDERATO inoltre che, ferme restando le esigenze di messa in sicurezza e bonifica del SIN "Fiumi Saline e Alento", è urgente garantire, alle aziende presenti nel sito, la possibilità di effettuare investimenti che permettano di mantenere la sicurezza degli impianti attraverso una periodica manutenzione ed un costante adeguamento tecnologico degli stessi, la competitività del sistema produttivo, nonché di effettuare i necessari aggiornamenti impiantistici idonei a ridurre ogni forma di inquinamento in atto rispetto ad aria, acqua, suolo e sottosuolo;

CONSIDERATO, pertanto, che è opportuno offrire ai "soggetti obbligati", identificati sia nei responsabili della contaminazione diretta di terreno e/o falda e/o acque marine e/o sedimenti sia nei titolari di doveri di custodia delle aree contaminate che omettendo o ritardando di adottare le misure indispensabili ad impedire la diffusione/dispersione incontrollata degli inquinanti presenti, determinino o concorrano a determinare un inquinamento dell'aria, della falda, delle acque, dei suoli o anche solo l'aggravamento dell'inquinamento delle predette risorse, la possibilità di concorrere alla realizzazione e all'utilizzo del sistema di messa in sicurezza e bonifica della falda messa in opera dai soggetti sottoscrittori del presente Accordo, impegnandosi a farsi carico pro quota degli oneri conseguenti sia per gli investimenti necessari che per la gestione del sistema;

CONSIDERATA la necessità di sviluppare tali aspetti in uno specifico Accordo integrativo al presente atto;

CONSIDERATO che il presente Accordo dovrà essere approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, la Provincia di Pescara, i Comuni di Cappelle sul Tavo, Città Sant'Angelo, Collecervino, Francavilla al mare, Montesilvano, Moscufo, Ripa Teatina, Torrecchia Teatina (di

seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

**Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale
“Fiumi Saline e Alento”**

Articolo 1

“Premesse”

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2

“Accordo integrativo”

1. Le Parti si impegnano a predisporre una specifica proposta di Accordo integrativo al presente Atto nella quale sarà definita la quantificazione degli oneri complessivi dovuti in caso di transazione con i soggetti obbligati che intendano successivamente aderire all'Accordo medesimo e saranno regolate le modalità:

- per l'utilizzazione delle aree;
- per gli interventi sostitutivi in danno dei Soggetti obbligati inadempienti;
- per la riscossione delle somme dovute a seguito di intervento sostitutivo;
- per la riscossione delle somme dovute per il risarcimento del danno ambientale;
- per consentire ai Soggetti obbligati di sottoscrivere un contratto di transazione concernente la definizione e il pagamento di quota parte degli oneri di realizzazione e gestione del sistema di messa in sicurezza e bonifica della falda nonché la definizione e il pagamento delle somme dovute per il risarcimento del danno ambientale;
- per conguagliare, in caso di transazione, le somme dovute dai Soggetti obbligati per gli oneri di realizzazione e per il risarcimento del danno ambientale in caso di realizzazione di investimenti nelle aree.

Articolo 3

“Oggetto e finalità”

1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero dei siti inquinati, inclusi nel perimetro del SIN di “Fiumi Saline e Alento” le Parti realizzano gli interventi di seguito elencati e meglio descritti nell'allegato tecnico del presente Accordo, nei limiti delle disponibilità finanziarie definite dal presente Accordo:

1.” Misure di prevenzione e interventi di messa in sicurezza”:

- 1.1 Ordinanze e misure di prevenzione nelle zone risultate contaminate - superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
- 1.2 Asportazione e rimozione dei rifiuti interrati.

2. “Indagini integrative di caratterizzazione”:

- 2.1 Progettazione delle indagini integrative.
- 2.2 Realizzazione di indagini dirette, ricognizioni in campo e ricostruzione dello stato qualitativo del sito, necessari per la progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.

2.3 Individuazione delle sorgenti di contaminazione della falda.

3. “Progettazione ed esecuzione degli interventi”:

3.1 Progettazione e degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di suoli e falda.

3.2 Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di suoli e falda.

3.3 Progettazione degli interventi di bonifica dei sedimenti fluviali e marini interna al SIN.

3.4 Esecuzione degli interventi di bonifica dei sedimenti fluviali e marini interna al SIN.

4. “Attività istruttoria, verifica interventi”:

4.1 Verifiche, controlli, validazioni, etc.

5. “Attività di ispezione e controlli”

5.1 Verifiche e valutazioni di carattere sanitario e valutazioni epidemiologiche

Articolo 4 “Soggetti attuatori”

1. Per le attività di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda e dei suoli e la messa in sicurezza dell’arenile interessato, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può avvalersi della collaborazione tecnica di ISPRA, ARTA Abruzzo, ISS, Assessorato Regionale all’Agricoltura, Ispettorato dell’Agricoltura, le Province di Chieti e Pescara, i Comuni di Cappelle sul Tavo, Città Sant’Angelo, Collecervino, Francavilla al Mare, Montesilvano, Moscufo, Ripa Teatina, Torrevecchia Teatina.

2. ISPRA, ARTA Abruzzo, ISS, Assessorato regionale all’Agricoltura, Ispettorato dell’Agricoltura, le Province di Chieti e Pescara, i Comuni di Cappelle sul Tavo, Città Sant’Angelo, Collecervino, Francavilla al Mare, Montesilvano, Moscufo, Ripa Teatina, Torrevecchia Teatina, sono definiti “Soggetti attuatori”.

Articolo 5 “Il Programma di Interventi”

1. Attese le risorse immediatamente disponibili, di cui all’articolo 6, sono attivati gli interventi di cui alla seguente Tabella 1, così come specificati nell’Allegato Tecnico, che fa parte integrante del presente Accordo di Programma.

TABELLA N. 1

ELENCO DEGLI INTERVENTI E RELATIVI COSTI				
DENOMINAZIONE INTERVENTI	ATTIVITÀ SPECIFICHE	Costo €		SOGGETTO ATTUATORE
		RISORSE MATTM	RISORSE REGIONE	
1. Misure di prevenzione e interventi di messa in sicurezza	1.1 Ordinanze e misure di prevenzione nelle zone risultate contaminate - superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)	0,00	0,00	COMUNI

	1.2 Asportazione e rimozione dei rifiuti interrati	550.000,00	50.000,00	COMUNI
2. Indagini integrative di caratterizzazione	2.1 Progettazione delle indagini integrative	50.000,00	0,00	ISPRA-ARTA
	2.2 Realizzazione di indagini dirette, ricognizioni in campo e ricostruzione dello stato qualitativo del sito, necessari per la progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente	180.000,00	0,00	ISPRA-ARTA
	2.3 Individuazione delle sorgenti di contaminazione della falda	50.000,00	0,00	PROVINCIA CHIETI, PROVINCIA PESCARA
3. Progettazione ed esecuzione degli interventi	3.1 Progettazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di suoli e falda	150.000,00	0,00	COMUNI-ARTA
	3.2 Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di suoli e falda	1.054.245,00	0,00	COMUNI- ARTA
	3.3 Progettazione degli interventi di bonifica dei sedimenti fluviali e marini interna al SIN	50.000,00	0,00	ISPRA-ARTA
	3.4 Esecuzione degli interventi di bonifica dei sedimenti fluviali e marini interna al SIN	150.000,00	0,00	ISPRA-ARTA
4. Attività istruttoria, verifica interventi	4.1 Verifiche, controlli, validazioni etc.	20.000,00	0,00	REGIONE- ARTA
5. Attività di ispezione e controlli	5.1 Verifiche e valutazioni di carattere sanitario e valutazioni epidemiologiche	50.000,00	50.000,00	Province, ISS, AUSL, ARTA, Assessorato regionale all' Agricoltura, Ispettorato dell' Agricoltura, Istituto Zooprofilattico di Teramo
TOTALE	2.404.245,00	2.304.245,00	100.000,00	

2. La Regione Abruzzo dà atto che le finalità individuate nel presente Accordo sono coerenti con il Programma di Governo ed il Piano Strategico Regionale.

3 I progetti relativi agli interventi di cui al punto 1.2, 3.1 e 3.2 dovranno essere presentati da parte dei Soggetti Attuatori proponenti in sede di Conferenza di Servizi per l'approvazione e la valutazione della quota di finanziamento da attribuire al singolo progetto.

La congruità dei costi è garantita dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 468/01.

4. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d'asta, da successivi finanziamenti, da revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedurali degli interventi, saranno riprogrammate secondo quanto stabilito ai successivi articoli 9, comma 5, lettera i) e 10, comma 1, lettera g).

5. Le Parti si rivarranno sui Soggetti obbligati per le somme anticipate per la realizzazione e gestione del sistema di messa in sicurezza e di bonifica della falda e messa in sicurezza dell'arenile. Tali risorse verranno destinate per il completamento degli interventi necessari alla bonifica del sito di interesse nazionale. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attiverà le procedure per la determinazione e la riscossione delle somme dovute dai Soggetti obbligati quale risarcimento del danno ambientale, così come previsto all'art. 2 del presente Accordo.

Articolo 6 **“Copertura finanziaria degli interventi”**

1. Il fabbisogno finanziario complessivo stimato per la realizzazione degli interventi (di cui al precedente art.5) ammonta a **€2.404.245,00** di cui **€2.304.245,00**, quota parte delle risorse assentite con D.M. 18.09.2001, n. 468 ed **€ 100.000,00** stanziati dalla Regione Abruzzo, come dettagliati nella Tab. 2 che segue.

TABELLA 2 - FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

Fonti finanziarie	€
Risorse MATTM D.M. 18 Settembre 2001, n. 468 (quota parte)	2.304.245,00
Risorse Regione Abruzzo cap. 292210, U.P.B. 05.02.010	100.000,00
Totale	2.404.245,00

Articolo 7 **“Attuazione”**

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e/o la Regione Abruzzo, nei limiti di quanto previsto dal presente Accordo, provvederanno, nel rispetto della vigente legislazione in materia di affidamento di servizi e di esecuzione di opere pubbliche, a definire le modalità di attuazione ed i termini per l'espletamento delle attività previste nel presente Accordo, a tal fine sottoscrivendo apposite convenzioni con i Soggetti Attuatori di cui all'articolo 4.

2. Ciascuna Convenzione di cui al comma 1 disciplinerà, tra l'altro, le modalità di trasmissione, da parte dei Soggetti Attuatori, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, degli elaborati progettuali relativi al programma degli interventi così come definito al precedente articolo 5. Lo schema di Convenzione e gli elaborati progettuali saranno sottoposti al vaglio della Conferenza dei Servizi e saranno approvati con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche (ex Direzione Generale Qualità della Vita) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. La Convenzione medesima dovrà disciplinare, inoltre, le modalità di rendicontazione dei costi e delle attività, in ragione di quanto specificato dal presente Accordo.

4. Ai fini della rendicontazione il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare esaminerà la relativa documentazione e comunicherà i risultati dell'istruttoria alla Regione Abruzzo per la liquidazione del corrispettivo riconosciuto a favore dei Soggetti Attuatori, a valere sulle risorse finanziarie assentite con il presente Accordo nell'ambito dei fondi destinati alla bonifica del sito di interesse nazionale di "Fiumi Saline e Alento".

5. I report delle attività e i conseguenti costi, nonché i risultati dell'istruttoria di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno essere portati a conoscenza del "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" di cui al successivo articolo 9.

Articolo 8 **"Responsabile dell'Accordo"**

1. E' individuato, quale Soggetto Responsabile dell'Accordo, il Direttore Generale della Direzione Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. Allo stesso Soggetto è attribuito il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione delle attività e degli interventi indicati nel Programma degli Interventi di cui all'Allegato Tecnico.

3. Al Soggetto responsabile dell'Accordo vengono altresì conferiti i compiti di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori;
- b) promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori;
- c) verificare l'attuazione del Programma di Interventi;
- d) attivare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti;
- e) individuare ritardi e inadempienze assegnando alla Parte inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, segnalare tempestivamente l'inadempienza al "Comitato di Indirizzo e Controllo" di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9 **"Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo"**

1. I sottoscrittori del presente Accordo costituiscono il "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" a cui è demandato, senza oneri a carico del presente Accordo, il compito di indirizzo e controllo degli effetti dell'Accordo di Programma stesso, come specificato nei successivi commi.

2. Il Comitato di indirizzo e controllo è composto dal Responsabile dell'Accordo, che lo coordina, dal Presidente della Regione Abruzzo, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Chieti, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Pescara, dai Sindaci dei Comuni di Cappelle sul Tavo, Città Sant'Angelo, Collecervino, Francavilla al mare, Montesilvano, Moscufo, Ripa Teatina, Torrecchia Teatina, o loro delegati.

3. Il Responsabile dell'Accordo può invitare i Soggetti Attuatori alle sedute del Comitato in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Il Comitato ha il compito di assicurare la corretta ed efficace attuazione del presente Accordo. In caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

5. Al "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" spetta il compito di:

- a) coordinare il processo complessivo;
- b) individuare i Soggetti Attuatori delle singole fasi di intervento definite nell'Allegato Tecnico del presente Accordo;
- c) monitorare lo stato di attuazione degli interventi;
- d) attivare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti;
- e) attivare le procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi;
- f) indicare ai Soggetti Attuatori ed al Responsabile dell'Accordo eventuali azioni che si rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo;
- g) verificare l'attuazione e l'evoluzione degli interventi nel sito di interesse nazionale, in relazione a particolari esigenze di sviluppo delle aziende ivi presenti, tenendo in considerazione le esigenze della comunità locale;
- h) facilitare l'introduzione di processi innovativi ed ecocompatibili
- i) definire, ferma restando la somma totale oggetto del presente Accordo, le rimodulazioni del quadro finanziario di cui alla tabella 1 derivanti da eventuali economie accertate sui singoli interventi, nonché definire le riprogrammazioni delle risorse in attuazione dell'articolo 10, lettera g.

6. La nomina e/o sostituzione dei componenti del Comitato deve essere preventivamente comunicata alle Parti.

Articolo 10 **"Impegni delle Parti"**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:

- a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in particolare, l'Amministrazione procedente si impegna a celebrare le prescritte Conferenze dei Servizi istruttorie e decisorie a scadenza ravvicinata, preferibilmente in sede locale,

anche al fine di procedere alla restituzione agli usi legittimi delle aree ritenute idonee, secondo il principio di matrice comunitaria “chi inquina paga”;

- c) rendere disponibili ai soggetti attuatori, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l’attuazione dell’Accordo;
- d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;
- e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
- f) agevolare il monitoraggio delle attività, ognuno per le proprie competenze, trasmettendo annualmente i risultati al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- g) a proporre al Responsabile dell’Accordo la riprogrammazione delle eventuali risorse finanziarie derivanti da economie di spesa, ribassi d’asta, eventuali risorse non utilizzate per eventuali, ulteriori interventi nell’ambito del Sito medesimo, da sottoporre all’approvazione del Comitato di Coordinamento ai sensi dell’articolo 9, comma 5, lettera i).

Articolo 11

“Disposizioni generali e finali”

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori ed ha durata di 24 mesi dalla data di ricezione, da parte degli stessi Soggetti, dell’Accordo medesimo debitamente registrato dagli Organi di Controllo.

2. Qualora l’inadempimento di uno o più dei Soggetti sottoscrittori comprometta l’attuazione di un intervento previsto nell’Accordo, sono a carico del Soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso.

Roma,

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Regione Abruzzo

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Provincia di Chieti

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Provincia di Pescara

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Comune di Cappelle sul Tavo

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Comune di Città Sant'Angelo

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Comune di Collecervino

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Comune di Francavilla al Mare

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Comune di Montesilvano

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Comune di Moscufo

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Comune di Ripa Teatina

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Comune di Torrevecchia Teatina

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____